

Criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale

Lo schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 (di seguito: schema di bando di gara per progetti di tipo a)) deve essere predisposto sulla base dei criteri implementati nello schema di bando di gara approvato con deliberazione dell'Autorità del 17 ottobre 2013, n. 468/2013/Rds (di seguito: deliberazione 468/2013/Rds), integrati e/o sostituiti dai criteri sottoriportati.

1. Obiettivi generali

1.1. Il bando intende promuovere la nascita di poli di innovazione e la contestuale realizzazione di specifici progetti di ricerca per lo studio delle applicazioni energetiche del grafene e di altri materiali di frontiera, con specifico riferimento alla conversione fotovoltaica e all'accumulo di energia elettrica, favorendo l'organica collaborazione tra imprese industriali e organismi pubblici di ricerca.

2. Temi di ricerca, risorse finanziarie e loro ripartizione

2.1. L'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del bando, i temi di ricerca e il relativo contributo sono stabiliti dal Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 novembre 2012, fatte salve le modifiche derivanti dai successivi decreti di approvazione del Piano Operativo Annuale 2013 della ricerca di sistema elettrico.

3. Soggetti ammissibili e requisiti

3.1. Le Proposte di progetto possono essere presentate da Imprese, Organismi di ricerca e raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari - che nel loro insieme costituiscono il polo d'innovazione - purché in possesso di competenze, esperienza, capacità e affidabilità tecnico-economica e societaria, laboratori e dotazioni disponibili sul territorio nazionale atti a garantire l'efficace svolgimento del progetto.

4. Caratteristiche delle Proposte di progetto

- 4.1. Le Proposte di progetto devono prevedere l'integrazione di attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, in coerenza con quanto definito all'art. 10, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000.
- 4.2. Le Proposte di progetto devono essere presentate da almeno un'impresa industriale e da almeno un Organismo pubblico di ricerca.
- 4.3. Ciascun progetto deve prevedere una percentuale di partecipazione minima del 35%, sia per le imprese industriali, sia per gli Organismi pubblici di ricerca, nel loro complesso.

- 4.4. Le Piccole e le Micro Imprese, anche consorziate o riunite, non possono assumere il ruolo di Capofila del Progetto.
- 4.5. Il costo del Progetto non può essere inferiore a 1 milione di euro, né superiore a 5 milioni di euro.
- 4.6. Il costo delle attività di ricerca fondamentale non può eccedere il 70% del costo dell'intero Progetto.
- 4.7. Il costo delle attività di ciascun Proponente deve essere almeno pari al 10% del costo del Progetto.
- 4.8. Il costo delle attività del Capofila deve essere superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 30% del costo del Progetto.
- 4.9. I progetti possono ricomprendere costi per l'acquisto di servizi e per attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi che abbiano carattere di indispensabilità rispetto agli obiettivi del progetto. Il costo complessivo per tali servizi e attività non può eccedere il 20% del costo totale delle attività svolte dal medesimo Proponente.
- 4.10. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né siano in corso di svolgimento, da parte del soggetto proponente e/o da altri soggetti, sia in ambito nazionale che internazionale, e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.
- 4.11. Ciascun Progetto deve avere una durata non superiore a 36 mesi. Deve inoltre essere pianificata l'operatività del polo d'innovazione per i 3 anni successivi alla conclusione del Progetto.
- 4.12. Le attività del progetto devono essere svolte in un'unica sede di attività, luogo di concentrazione di apparati, strumentazioni e, in generale, dotazioni del polo d'innovazione, necessarie per lo svolgimento del Progetto.

5. Formulazione delle Proposte di progetto

- 5.1. Ciascuna Proposta di progetto deve fare riferimento ad un'unica linea di ricerca, come definita nel piano operativo annuale 2013.
- 5.2. Ciascun Proponente può presentare una sola Proposta afferente alla medesima linea di ricerca.
- 5.3. Ciascuna Proposta di progetto deve contenere le informazioni utili a qualificare tanto i Proponenti che il Progetto stesso e deve essere redatta in analogia a quanto previsto dalla deliberazione 468/2013/Rds, fatte salve le modifiche derivanti dai diversi criteri per la predisposizione dello schema di bando di gara ed altre ritenute necessarie per una migliore gestione e controllo del Progetto.
- 5.4. Ciascuna Proposta di progetto deve essere scritta in lingua italiana. La Proposta deve contenere un "summary" del Progetto anche in lingua inglese.

6. Forma e intensità dei contributi

- 6.1. L'intensità del Contributo, calcolato sulla base ai costi ammissibili del Progetto, ammonta al 100% per le attività di Ricerca fondamentale e al 50% per le attività di ricerca industriale (RI). La suddetta intensità del 50% è aumentata di 10 punti percentuali per le Medie imprese e di 20 punti percentuali per le Piccole imprese e le Microimprese.

7. Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti

- 7.1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, dell'esperienza, delle capacità, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività dal Progetto.
- 7.2. Con la Proposta di progetto, ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca che intende svolgere.

8. Affidabilità economico-finanziaria e societaria dei Proponenti

- 8.1. Devono essere identificati i parametri più idonei a qualificare sotto il profilo economico-finanziario e societario ciascun Proponente (ad eccezione degli Organismi di ricerca). I dati richiesti dovranno essere certificati da ciascun Proponente. E' necessario disciplinare casi particolari, quali i casi di soggetti di recente costituzione e di soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale. E' necessario disciplinare la partecipazione di soggetti direttamente o indirettamente collegati.

9. Costi ammissibili

- 9.1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili devono essere definiti in analogia con il documento "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", approvato con la deliberazione 468/2013/Rds, come successivamente riformulato, fatte salve le modifiche derivanti dalle specificità del Bando.

10. Criteri di valutazione e soglie minime

- 10.1. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - A) Qualità scientifica dei Proponenti, valutata rispetto alle competenze, all'esperienza, alle capacità, alle dotazioni scientifiche e all'affidabilità tecnico-scientifica di ciascun proponente e della partnership nel suo insieme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto (punteggio 0-1, soglia minima 1).
 - B) Eccellenza scientifica, valutata con riferimento al grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale (punteggio 0-10, soglia minima 6).
 - C) Impatto, valutato con riferimento alla capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del bando, alla capacità di generare ricadute in termini di conoscenza, alle possibili applicazioni derivanti dai risultati ottenuti (punteggio 0-10, soglia minima 6).
 - D) Qualità ed efficienza dell'attuazione, valutata rispetto alla governance del Progetto, alla chiarezza del programma di ricerca, alla fattibilità tecnico-scientifica ed economica, all'allocazione delle risorse tecnico-scientifiche ed umane (punteggio 0-10, soglia minima 6).
- 10.2. Sono ammesse alle graduatorie le Proposte di progetto che hanno conseguito sia la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C e D, sia la soglia minima di 24 punti per la somma dei punteggi relativi ai criteri sub lettere B, C e D.

11. Procedura concorsuale, Accettazione, Sviluppo del progetto, Erogazione dei contributi, Verifiche e accertamenti, Esclusioni e revoche

11.1. Le singole fasi devono essere conformi a quanto previsto nello schema di bando di gara approvato con deliberazione 468/2013/Rds, artt. 11, 12, 13, 14 15, 16, fatte salve le modifiche derivanti dalle specificità del Bando.

12. Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

12.1. Le Proposte di progetto devono essere presentate con modalità analoghe a quelle di prossima adozione nell'ambito della procedura concorsuale di cui alla deliberazione 468/2013/Rds.